



*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Spett.le

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI
E, p.c.
Ministero Politiche agricole, ali
Dipartimento politiche sviluppo
D.G. sviluppo rurale, infrastrutt.
UFFICIO SVIRIS X
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
fax 06.4881707

Ministero della Salute
0015893-P-24/07/2006
003A



A DGSA.II

UNIRE - Unione Nazionale Incremento Razze Equine
Via C. Colombo, 283/a
00147 ROMA
fax 06.51897200

Risposta al Foglio del

AIA - Associazione Italiana Allevatori
Via G. Tomasetti, 9
00161 ROMA
fax 06.44249286

OGGETTO:
Anagrafe degli equidi - Registrazione aziende

Facendo seguito a diverse richieste di chiarimento si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.
Il D.M. 5 maggio 2006 prevede, all'art. 7, comma 2, che il Servizio veterinario competente per territorio "a partire dalla data dell'attivazione della BDE di cui al presente decreto, registra direttamente in detta BDE, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova attivazione nonché ogni variazione relativa alle stesse successiva all'attivazione della stessa BDE".

Nel corso della riunione del Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe degli equidi tenutasi il 12 giugno 2006 è stata presentata una proposta concernente l'implementazione della BDE da cui si evince chiaramente che l'attività dei Servizi veterinari in merito all'implementazione della BDE sarà svolta **tramite** la BDN dell'anagrafe zootecnica. Ciò vuol dire che i Servizi veterinari competenti continueranno ad imputare nella BDN i dati relativi alle aziende che detengono equidi nonché quelle concernenti i controlli (check list). Grazie all'esposizione e al richiamo di particolari servizi web ovvero all'utilizzo di altre procedure informatiche la BDE o la BDN risulteranno automaticamente allineate.

Pertanto, richiamando anche quanto specificato con le precedenti lettere della scrivente Direzione Generale, si ribadisce che i Servizi veterinari competenti devono registrare nella BDN dell'anagrafe zootecnica le informazioni riguardanti le aziende che detengono equidi nonché le check list relative ai controlli sul sistema di identificazione e registrazione degli equidi effettuati ai sensi dell'art. 14 del citato D.M. 5 maggio 2006.

Per quanto riguarda infine la registrazione degli allevamenti, pur ricordando che ai sensi del Manuale operativo trattasi di una funzione che viene assolta contestualmente alla registrazione dell'equide e quindi non di competenza del Servizio veterinario, si fa presente che è comunque necessario registrare in BDN **almeno** un allevamento per ogni azienda così da non perdere l'informazione circa le specie allevate nell'azienda.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA GIUNTA
PG.2008. 0183135
del 28/07/2008
Mitt.: MINISTERO DELLA SALUTE - DGSA

IL DIRETTORE GENERALE
Uscita

R
Legge Regione
Registrazione azienda
Data ultima stampa 22/07/2008

